

# COMUNE DI VICOVARO

## Provincia di Roma

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

<b>N. 88</b> del <b>23.7.2009</b>	<b>OGGETTO: Riorganizzazione del Servizio di trasporto Scolastico – Atto di indirizzo.</b>
--------------------------------------	--

L'anno Duemilanove il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 16,00 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

PRESENTE - ASSENTE

<b>SIRINI Giovanni</b>	Presidente	<b>X</b>	
<b>BONTEMPI Renzo</b>	Assessore	<b>X</b>	
<b>DANTE Filippo</b>	Assessore	<b>X</b>	
<b>GIOVANNELLI Mauro</b>	Assessore	<b>X</b>	
<b>MAIORANI Antonio</b>	Assessore	<b>X</b>	
<b>MOLTONI Luigi</b>	Assessore	<b>X</b>	
<b>MOLTONI Vincenza</b>	Assessore		<b>X</b>

Partecipa il Segretario Comunale **Alessandra GIOVINAZZO**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA MUNICIPALE

**PREMESSO che :**

- in relazione al trasporto scolastico, il Comune, è tenuto a garantire il servizio in favore degli alunni:
  - a) che frequentano la scuola materna
  - b) che frequentano le scuole dell'obbligo
  - c) residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare
  - d) appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della Legge 118/1971 e s.m. o ad altre categorie di "handicap" protetti dalla legge.  
(Art. 10, L.R. 30.03.1992, n. 29 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio);
  
- gli utenti hanno diritto al servizio quando, seguendo il percorso pedonale, la distanza tra l'abitazione e la sede scolastica risulta superiore a:
  - 1- mt. 300 per la scuola materna
  - 2- mt. 500 per la scuola elementare
  - 3- mt. 1000 per la scuola media(art. 5, comma 3 del D.M. 18.12.1975, richiamato in vigore dall'art. 12, comma 5, della Legge 11/01/1996, n. 23);

**CONSIDERATO che :**

- questo Comune dispone di uno scuolabus per il trasporto degli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia e primaria e di un autoveicolo per trasporto persone (otto posti più l'autista);
  
- in ordine a quanto disposto dall'art 3 del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione N° 23 dell'11.3.1997, stabilisce che i veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, degli altri Enti Locali o loro consorzi, possono essere utilizzati dagli Enti medesimi per trasportare :
  - 1) alunni e bambini abitanti nel territorio comunale, che frequentano scuole dell'obbligo o scuole materne site nel territorio medesimo;
  - 2) alunni e bambini abitanti nel territorio comunale, che frequentano scuole dell'obbligo o scuole materne ubicate nel territorio di altri Comuni, qualora presso il Comune stesso non siano istituite dette scuole;
  
- dovendo assicurare lo svolgimento e la funzionalità del servizio per gli alunni di tutto il territorio comunale nel rispetto degli orari di funzionamento dei rispettivi ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado), non è sufficiente il solo scuolabus;

**RITENUTO** di poter garantire il servizio all'utenza dell'intero territorio comunale mediante l'utilizzo dello scuolabus, eventualmente omologato anche per il trasporto degli alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado e dell'autoveicolo per trasporto persone, ambedue di proprietà comunale, e, per quanto riguarda le risorse umane mediante il servizio di due dipendenti comunali (autisti) e un LSU (assistente sullo scuolabus) identificati, rispettivamente, nelle persone di Domenico Scardala, Antonio De Santis e Paola Pecchi;

**DATO ATTO** che per il servizio di cui trattasi, a carico degli utenti, l'attuale regolamentazione comunale prevede una tariffa unica ( € 10,00 mensili);

**RITENUTO** di procedere ad una sostanziale modifica nel senso di eliminare la tariffa unica e stabilire la quota in funzione di due diverse fasce di reddito, che possono essere così definite:

a) ISEE da € 0,00 ad € 10.600,00 = quota utente mensile € 7,50

b) ISEE superiore ad € 10,600,00 = quota utente mensile € 15,00

e di stabilire che:

1- per usufruire del servizio, gli utenti interessati devono presentare domanda al competente ufficio comunale entro il 31 agosto allegando alla stessa l'attestazione ISEE e la ricevuta del versamento dell'importo dovuto per l'intero anno scolastico;

2- si procederà al rimborso della quota mensile nei seguenti casi:

a) malattia dell'alunno superiore a venti giorni consecutivi in un mese (inteso come mese solare),

b) trasferimento in altro comune

c) rinuncia al servizio

e che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il rimborso decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

**VISTA** la L.R. 20 marzo 1992, n. 29;

**VISTO** l'art. 5, comma 3, del D.M. 18 dicembre 1975, richiamato in vigore dall'art. 12, comma 5, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23;

**VISTA** la Legge 7.8.1990, n. 241;

**VISTO** l'art. 107 del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi legalmente resi

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

**1. DI GARANTIRE** il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, residenti nel territorio comunale, nel rispetto degli orari di funzionamento dei rispettivi ordini di scuola, che potranno essere articolati su cinque o sei giorni a settimana, mediante l'utilizzo dello scuolabus e dell'autoveicolo per trasporto persone, ambedue di proprietà comunale, e, per quanto riguarda le risorse umane mediante il servizio di due dipendenti comunali (autisti) e un LSU (assistente sullo scuolabus) identificati, rispettivamente, nelle persone di Domenico Scardala, Antonio De Santis e Paola Pecchi .

**2. DI RICHIEDERE** alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale, l'attivazione del servizio "pre-scuola" e "post-scuola" per gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus.

**3. DI DARE ATTO** che i punti di raccolta (salita e discesa) degli alunni che usufruiscono del servizio sono quelli precedentemente istituiti.

**4. DI DARE ATTO:**

- a) che i genitori sono tenuti ad essere presenti alle fermate previste o personalmente o con altra persona incaricata e/o familiare al momento della partenza e del rientro del proprio figlio/a.
- b) che la responsabilità dell'autista e dell'assistente sono limitate al solo trasporto, per cui una volta che l'alunno/a sia sceso/a alla fermata, si conclude ogni onere a loro carico.
- c) che il servizio di trasporto scolastico comunale coincide con l'inizio e fine dell'A.S.

**5. DI DARE** opportuna informazione del presente atto ai genitori interessati al servizio.

**6. DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Socio Culturale per l'esecuzione degli atti conseguenti, ivi compreso quanto necessario per l'eventuale omologazione dello scuolabus anche per il trasporto degli alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado.

**7. DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle R.S.U. per quanto di competenza.

**8. DI DICHIARARE**, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, N. 267.